

San Giovanni La Punta, 29 ottobre 2026

Circolare n. 101

I.T.C. - "E. DE NICOLA"-S. GIOVANNI LA PUNTA
Prot. 0008820 del 29/10/2026
VII (Uscita)

Al Personale Docente a tempo determinato
Al Personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato e personale ATA

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psichiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

PERSONALE DOCENTE A T.D.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012) il quale sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruiti e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruiti è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità. Modalità di fruizione delle ferie.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

I docenti supplenti a tempo determinato usufruiranno prioritariamente delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica:

è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate
- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- a. potranno presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. Supplenti brevi e saltuari:

le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Comunicazione importante:

Sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. L'istituto non può assegnarle automaticamente;
2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico. Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

PERSONALE ATA

Al fine di predisporre un'adeguata ed efficiente organizzazione e copertura del servizio, si comunica a tutto il PERSONALE ATA che è necessario procedere alla programmazione delle ferie per il periodo natalizio per l'anno scolastico corrente. Pertanto, si invitano le SS.LL. a presentare la richiesta di ferie per il periodo suddetto improrogabilmente entro il giorno 22/12/2026.

Si precisa che l'attività didattica sarà sospesa dal 23/12/2026 al 07/01/2027 compresi, venerdì 8 gennaio 2027 per delibera del consiglio di istituto, e riprenderà regolarmente giorno martedì 11 gennaio 2027.

Si ricorda che la scuola sarà aperta nei seguenti giorni:

- Mercoledì 23 dicembre 2026;
- 28 - 29 - 30 dicembre 2026;
- Lunedì 4 gennaio 2027;
- 7 - 8 gennaio 2027;
- Prefestivi: lunedì 7 dicembre 2026, giovedì 24 dicembre 2026, giovedì 31 dicembre 2026 martedì 5 gennaio 2027.

I prefestivi sono da tenere in considerazione come giornate di servizio, pertanto, dovranno essere ricompresi nella richiesta di ferie e/o richiesti come recupero ore straordinario.

Si ricorda che le ferie dell'anno precedente, come da normativa, sono da usufruire entro il 30 Aprile 2027 e che tutte le ferie vanno fruite entro il 31 agosto 2027, a meno che non ci siano motivate esigenze di servizio stabilite dal Dirigente Scolastico con proprio atto.

Per il personale a tempo determinato, si raccomanda di richiedere le ferie maturate durante il periodo di sospensione dell'attività didattica al fine di evitare il cumulo delle stesse a ridosso della scadenza del contratto.

Si richiede la presenza di almeno due Collaboratori scolastici e di due Assistenti Amministrativi per i giorni in cui gli uffici scolastici sono aperti.

La Dirigente Scolastica

**Prof.ssa Elena Anna Giuffrida*

*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993.